

Relazione al Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017

1. Quadro normativo di riferimento

Il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 adottato in conseguenza agli eventi sismici ha introdotto norme a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

In particolare gli emendamenti, apportati in sede di conversione del decreto legge al comma 2 dell'articolo 48, prevedono che l'Autorità di regolazione (IVASS), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, emani un provvedimento per disciplinare la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, dei termini di pagamento dei premi assicurativi relativi a polizze emesse a decorrere dal 24 agosto oppure dal 26 ottobre 2016. Entro lo stesso termine l'IVASS ha il compito di emanare provvedimenti per disciplinare la rateizzazione dei pagamenti sospesi.

Si rammenta che le Regioni interessate dallo stato di emergenza sono esclusivamente Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. I Comuni interessati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito, dalla legge 229/2016.

L'articolo 1, comma 1, della normativa sopracitata precisa poi che le disposizioni di cui all'articolo 48 per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto si applicano solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale) con trasmissione

agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Per effetto del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. "milleproroghe" (non ancora convertito in legge) è previsto un rinvio di ulteriori 6 mesi limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti valido per tutti i Comuni inclusi negli elenchi allegati.

2. Contenuto del provvedimento

L'articolo 1 individua i destinatari prevedendo che il provvedimento si applica non solo alle imprese aventi sede in Italia, ma anche a tutte le imprese autorizzate o abilitate a coprire rischi ubicati in Italia in libertà di stabilimento o in libera prestazione dei servizi, considerato il carattere di interesse generale della normativa primaria di recente emanazione sopradescritta.

L'articolo 2 disciplina la sospensione dei termini in conformità a quanto previsto dalla citata normativa (commi 1, 2, 3, 4).

Il comma 5 precisa che la sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati nel periodo di sospensione e non si estende ai premi unici ricorrenti in quanto per essi non sussiste nessun obbligo di versamento; pertanto la sospensione è rivolta ai contratti in essere al momento del differimento.

Il comma 6 precisa, poi, che la sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale liberamente convenuta tra le parti qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo o presenti la clausola di tacito rinnovo, ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile. In caso di tacito rinnovo si fa riferimento alla scadenza del contratto rinnovato.

Il comma 7 richiama l'articolo 1896 del Codice civile che prevede la risoluzione del contratto per il caso di cessazione del rischio durante il periodo di sospensione per un contratto in corso di efficacia considerato che per molti oggetti assicurati (es.

veicoli o fabbricati) potrebbe essere venuto meno l'interesse all'assicurazione essendo stati distrutti dal terremoto o temporaneamente inutilizzati.

L'articolo 3, in considerazione del carattere di specialità della normativa introdotta dal legislatore nel 2016 rispetto alle disposizioni ordinarie sul pagamento dei premi contenute nel codice civile (articoli 1901 e 1924), dispone che le imprese sono tenute al pagamento dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione. Le imprese pertanto, pur in assenza del reale percepimento del premio, devono provvedere al pagamento dei sinistri e dovranno appostare riserve tecniche sufficienti per far fronte al pagamento degli stessi.

La norma prevede il conguaglio del premio sul sinistro, contemperando quindi il beneficio della sospensione goduta dall'assicurato con le esigenze gestionali dell'impresa. Tuttavia il conguaglio non opera se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa è diverso dal soggetto tenuto al pagamento del premio ossia ove non ricorrano i presupposti dell'esistenza di posizioni di debito e di credito reciproche.

L'articolo 4 prevede che, nel caso in cui la polizza non si sinistri nel periodo di sospensione, al termine dello stesso gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio:

- 1) con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare;
- 2) qualora non esistano ulteriori rate di premio da pagare l'assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione;
- 3) in altro modo se concordato fra le parti.

Per quanto concerne, infine, le comunicazioni periodiche dovute ai sensi del contratto, è previsto che gli assicurati possano comunicare alle imprese un ulteriore indirizzo al quale desiderano siano inviate le comunicazioni a termini di contratto.